DISPOSIZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 MAGGIO 2001, N. 215, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 4

Modificazione dell'articolo 12-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni

All'articolo 12-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. Fatte salve le esigenze di servizio, il comandante di Corpo puo' autorizzare il personale volontario in ferma prefissata di un anno con prole, coniuge o convivente avente domicilio nella localita' sede di servizio, ovvero in localita' viciniore, a pernottare presso il citato domicilio.".

Versione in vigore dal 21 novembre 2006, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni
Estremi	Decreto legislativo 6 ottobre 2006, n. 275
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-275-2006/art-4-modificazione-dell-articolo-12-bis-del-decreto-legislativo-n-215-del/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it